

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Entrate Contributive □

Roma, 09-03-2007

Messaggio n. 6556

Allegati

OGGETTO: ||Nuove modalità di conguaglio degli importi per CIGS a seguito di contratto di solidarietà (codice importo G603) e conguagli per CIGS in deroga.||

1. CIGS a seguito di contratti di solidarietà

Con [circolare n. 9 del 08.01.1986](#) è stato chiarito che l'importo erogato a titolo di prestazione per contratto di solidarietà non è soggetto al tetto massimo CIGS, come da circolare del Ministero del Lavoro.

La misura dell'integrazione da corrispondere è attualmente pari al 60% della retribuzione persa, al netto della quota a carico del lavoratore (5,84%).

In considerazione di quanto sopra, per l'individuazione delle ore sulle quali **NON** trova applicazione il tetto massimo di CIGS, le aziende dovranno operare come segue:

- conguaglieranno la cassa integrazione a titolo di solidarietà indicando l'importo nel quadro D del modello DM10 con il previsto codice "**G603**";
- riporteranno il numero di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F;
- riporteranno in uno dei righi in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione "**GF00**", avente il significato di "lavoratori in contratto di solidarietà".

In corrispondenza del suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi campi, il numero dei lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento, il numero delle ore conguagliate e le retribuzioni sulle quali è stata calcolata la prestazione stessa; nessun dato va riportato nel campo "somme a debito".

2. CIGS in deroga

Con decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n.35462 del 27 gennaio 2005; n.26206 e n.36207 dell' 8 giugno 2005; n. 37233 del 3 novembre 2005; n.36452 del 1° luglio 2005; n.36208 del 8 luglio 2005), è stato concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga alla normativa vigente, per tutto il settore tessile, abbigliamento, manifatturiero, calzaturiero e del settore legno- mobile.

La legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) ha previsto che, in presenza di proroghe per crisi

di settori produttivi o aree territoriali, il trattamento CIGS sia ridotto del 10 % in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga, del 40 % in caso di proroghe successive.

Per il conguaglio della CIGS prorogata, le aziende continueranno ad utilizzare i codici importo già in uso:

- **"G801"** avente il significato di " CIGS prorogata ridotta del **10 per cento** art.1 c.410 - 411 L. 266/2005";
- **"G803"** avente il significato di "CIGS prorogata ridotta del 30 per cento art.1 c.410-411 L 266/2005";
- **"G804"** avente il significato di " CIGS prorogata ridotta del 40 per cento art.1 c.410-411 L 266/2005".

Per l'individuazione delle ore utilizzate su cui applicare il tetto massimo di CIGS con le riduzioni previste, le aziende, in occasione dell'utilizzo dei codici G801,G803,G804, dovranno operare come segue:

Conguaglio CIGS in deroga – prima proroga

- conguaglieranno la cassa integrazione prorogata in misura ridotta del 10 per cento indicando l'importo nel quadro D del modello DM10 con il codice **"G801"**;
- riporteranno il numero di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F;
- riporteranno in uno dei righe in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione **"GF01"**, avente il significato di "cigs in proroga, ridotta del 10%".
- In corrispondenza del suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi campi, il numero dei lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento e il numero delle ore conguagliate; nessun dato va riportato nel campo "retribuzione" e "somme a debito".
- Conguaglio CIGS in deroga – seconda proroga
- conguaglieranno la cassa integrazione prorogata in misura ridotta del 30 per cento indicando l'importo nel quadro D del modello DM10 con il codice **"G803"**;
- riporteranno il numero di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F;
- riporteranno in uno dei righe in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione **"GF03"**, avente il significato di "cigs in proroga, ridotta del 30%".
- In corrispondenza del suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi campi, il numero dei lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento e il numero delle ore conguagliate; nessun dato va riportato nel campo "retribuzione" e "somme a debito".

Conguaglio CIGS in deroga – terza proroga

- conguaglieranno la cassa integrazione prorogata in misura ridotta del 40 per cento indicando l'importo nel quadro D del modello DM10 con il codice **"G804"**;
- riporteranno il numero di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F;
- riporteranno nelle righe in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione **"GF04"**, avente il significato di "cigs in proroga, ridotta del 40%".
- In corrispondenza del suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi campi, il numero dei lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento e il numero delle ore conguagliate; nessun dato va riportato nel campo "retribuzioni" e "somme a debito".

Le eventuali note di rettifica emesse a tale titolo dovranno essere definite secondo le modalità sopra espone.

IL DIRETTORE CENTRALE
L. ZICCHEDDU